

Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione entro il 31 marzo 2022

I datori di lavoro che hanno impiegato nell'anno 2021 dipendenti in lavorazioni c.d. "usuranti" o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2022 la **comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali** attraverso l'applicazione "usuranti" presente sul portale ministeriale [cliclavoro](#)

Modalità di comunicazione

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l'accesso all'applicazione "usuranti" è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile al [link](#) dedicato. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all'art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:

1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
2. Il lavoro usurante notturno;
3. Il lavoro usurante a catena;
4. Il lavoro usurante autisti.

Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, *inizio del lavoro a catena*, evidenziamo che per la stessa i tempi d'invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.

Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.

Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:

- "datore di lavoro", in cui vanno indicati i dati aziendali;

- *“dati Inps”*, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
- *“dati Inail”* con l’indicazione del codice cliente Inail;
- *“altro Ente”* in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
- *“elenco delle unità produttive”* in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
- *“dati di invio”*.

Sanzioni

È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.

Servizio di assistenza

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo [dedicato](#), oltre alle risposte a quesiti [FAQ](#) da consultare prima della compilazione.

(FP/fp)